

INVITIAMO TUTTI A CONTINUARE A CONSULTARE IL SITO www.saronnoservizi.it E LA PAGINA WEB DEL COMUNE, IN QUANTO, VISTO L'EVOLVERE DELLA SITUAZIONE **POTREBBERO ESSERCI ALTRE NOVITA' CHE RIGUARDANO IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA**

NUOVA I.M.U. 2020 Acconto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Comune di Solbiate Olona

Legge n.160 del 27 dicembre 2019 (art.1 commi 738-783)

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata **abrogata la TASI** ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.

Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, **la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.**

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base del prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

SCADENZE DI VERSAMENTO:

1°rata (acconto) entro il 16/06/2020	pari al 50% dell'imposta versata a titolo di IMU+TASI per l'anno 2019
2°rata (saldo) entro il 16/12/2020	a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata con le aliquote IMU anno 2020 che verranno successivamente deliberate.

Il versamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Nel caso i pagamenti venissero effettuati oltre la scadenza, verranno applicate le sanzioni e gli interessi per tardivo pagamento ai sensi della vigente normativa.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il **MODELLO F24, utilizzando esclusivamente i seguenti codici tributo IMU:**

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI SOLBIATE OLONA: 1794

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
3912	IMU per l'abitazione principale e pertinenze
3914	IMU terreni
3916	IMU aree fabbricabili
3918	IMU altri fabbricati
3925	IMU altri fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA STATO
3930	IMU altri fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA COMUNE

Importo minimo Euro 12,00 (annuo) al di sotto del quale non sussiste l'obbligo di versamento di cui all'art. 1, comma 168 della Legge n. 296 del 27/12/2006.

MODALITA' di CALCOLO I.M.U. 2020

RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE

- le rendite catastali devono essere rivalutate del 5%
- il reddito dominicale deve essere rivalutato del 25%

CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA

CATEGORIA	TIPO	MOLTIPLICATORE	BASE IMPONIBILE
A (escluso A10)	Abitazioni	160	REND.CATASTALE + 5% X 160
A10	Uffici-Studi privati	80	REND.CATASTALE + 5% X 80
B1 – B8	Collegi-Convitti...	140	REND.CATASTALE + 5% X 140
C1	Negozi-Botteghe	55	REND.CATASTALE + 5% X 55
C2-C6 – C7	Depositi-Autorimesse-tettoie	160	REND.CATASTALE + 5% X 160
C3- C4-C5	Laboratori-esercizi sportivi	140	REND.CATASTALE + 5% X 140
D(escluso D/5)	Opifici-Alberghi-Teatri	65	REND.CATASTALE + 5% X 65
D/5	Istituto di credito	80	REND.CATASTALE + 5% X 80
	terreni agricoli, terreni incolti	135	REDD.DOMINICALE + 25% X 135
	Area edificabile		VALORE VENALE in Comune Commercio

ABITAZIONE PRINCIPALE: IMPOSTA ANNUA = BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA : 1000
- DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

ALTRI FABBRICATI: IMPOSTA ANNUA = BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA : 1000

TERRENI AGRICOLI: IMPOSTA ANNUA = BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA : 1000

AREE FABBRICABILI: IMPOSTA ANNUA = VALORE VENALE X ALIQUOTA : 1000

SI RICORDA CHE IN TUTTI I CASI L'IMPOSTA VA CALCOLATA IN PROPORZIONE ALLE QUOTE E AI MESI DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - Art. 177 - Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 205,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

DICHIARAZIONI IMU:

La dichiarazione DEVE essere presentata in tutti i casi in cui è intervenuta una variazione dal 01/01/2020 al 31/12/2020 per le quali si vuol far valere il diritto a riduzione d'imposta (es.:abitazione principale, fabbricati inagibili o inabitabili) e nei casi in cui gli elementi rilevanti a fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (aree fabbricabili o variazioni catastali).

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2021.

La mancata presentazione della denuncia di variazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65.

 **Saronno Servizi S.p.A.**
gestione servizi pubblici locali

SPORTELLO UTENTI

La Simulazione di Calcolo on-line (SOLO ACCONTO), le delibere e la modulistica I.M.U., sono disponibili collegandosi al sito www.saronnoservizi.it

L'Ufficio I.M.U. è operativo presso gli sportelli della Saronno Servizi, in via Roma 16/18 Saronno, ed è a disposizione per ogni chiarimento o informazione necessaria con i seguenti orari:

dal LUNEDI' al VENERDI' dalle ore 8.35 alle ore 12.30

Tel.: 02 96288231 / 241 / 221

Fax: 02 96248896

e-mail: tributisolbiateolona@saronnoservizi.it